

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: Entrate

SG: 351 del 21/07/2021

DGC: 338 del 01/07/2021

Cod. allegati: L 1086_01

SERVIZIO: Gestione Tari

ASSESSORATO: al Commercio, ai Mercati e alle attività
Produttive

Proposta di deliberazione prot. n° 7 del 30/06/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 339

OGGETTO: Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) ”.

Il giorno **22/07/2021**, in modalità videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° **dieci** Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Luigi de MAGISTRIS

X	
---	--

ASSESSORI :

P A

*Carmin PISCOPO
(Vicesindaco)*

X	
---	--

Lucia Francesca MENNA

X	
---	--

Annamaria PALMIERI

X	
---	--

Raffaele DEL GIUDICE

X	
---	--

Ciro BORRIELLO

	X
--	---

Donatella CHIODO

X	
---	--

Giovanni PAGANO

P A

X	
---	--

Luigi FELACO

X	
---	--

Rosaria GALIERO

X	
---	--

Alessandra CLEMENTE

	X
--	---

Marco GAUDINI

X	
---	--

(Nota bene: Per le presenze/assenze barrare con una X la casella della colonna corrispondente)

Assume la Presidenza: **SINDACO Luigi de Magistris**

Assiste il Vicesegretario del Comune:

Cinzia D'Oriano
IL PRESIDENTE

Il Vice Segretario Generale

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Commercio, ai Mercati e alle attività Produttive,

Premesso che

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 dispone che: *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- con delibera di consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2014 modificata con delibera consiliare n. 46 del 7 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC) del Comune di Napoli, successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n. 41 del 6 agosto 2015, n. 17 del 30 marzo 2017, n. 8 del 29 marzo 2018, n. 11 del 29 marzo 2019, comprendente la disciplina del tributo TARI ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27/12/2019, *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita. Ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1 della Legge 160/2019, dal 01 gennaio 2020, *è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI*;
- Con delibera di consiglio comunale n. 16 del 29 settembre 2020 è stato modificato il Regolamento TARI con decorrenza dal 01/01/2020.

Vista la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì*

Il Vice Segretario Generale



della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"

Considerato che si rende necessario ed indispensabile aggiornare il vigente regolamento in ragione delle modifiche al TUA sopra richiamate e che le principali novità sono sotto riportate:

1. cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
2. cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. da b) a i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi, depositi etc) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art.184 comma 3;
3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie

dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali di detassazione, distinte per tipologia di attività economica.

5. il potere comunale di assimilazione si intende abrogato, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020 e perdono pertanto efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune;
6. in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006 come modificati dal D.lgs. n. 116/2020 che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero la totalità dei rifiuti prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico, in particolare, prevedendo l'eliminazione della parte variabile della tassa. Per tali utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico, le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Visto

- l'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 30 comma 5, del D.L. 41/2021 ("Sostegni") che recita:
"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla

base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

- l'art. 52, comma 2, del dl 73/2021 ("Sostegni") che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 per quei Comuni che "hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti";

Ritenuto che l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, sopravvenuta con il dl 73, porti con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000), come peraltro indicato dall'Ifel nella nota del 16 giugno 2021:

Ritenuto di proporre l'approvazione del regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021.

Dato che a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Visto il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011 che prevede: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 01 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal*

6

comune in data successiva al 01 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Ritenuto opportuno allegare alla presente proposta di delibera, costituendone parte integrante, lo schema di Regolamento Tari (allegato 1) nonché il medesimo schema di regolamento comparato con il vigente regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 29/09/2020, in modo da evincersi chiaramente le modifiche apportate (allegato 2).

Gli allegati costituenti parte integrante alla presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 75, progressivamente numerate, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1086_001_01 e L1086_001_02

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti.

Il Dirigente del Servizio Gestione TARI

CON VOTI UNANIMI

dott.ssa Paola Sabadin

DELIBERA

di proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto:

1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

Paola Sabadin

2) di approvare il Regolamento TARI, come da Allegato 1;

3) di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13 comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011, a cura del Dirigente del Servizio Gestione Tari;

4) di stabilire che le disposizioni del regolamento TARI decorrono dal 01/01/2021.

Il Responsabile dell'Area Entrate e Dirigente del Servizio Gestione Tari

dott.ssa Paola Sabadin

L'Assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive

dott.ssa Rosaria Galiero

Il Vice Segretario Generale



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7.....DEL. 30/06/2021 AVENTE AD
OGGETTO: **"Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)"**.

Il Dirigente del Servizio Gestione Tari esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE.

Addi.....

Il dirigente del servizio Gestione Tari
Dott.ssa Paola Sabadin

Pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 04/07/2021 Prot. D.G. 2021/238.....

Il Ragioniere Generale, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Raffaele Grimaldi

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €viene prelevata dal Titolo.....Sez.....

Rubrica.....Cap..... () del Bilancio,

che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione €

Impegno precedente €

Impegno presente €

Disponibile €

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

RAGIONIERE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SERVIZIO GESTIONE TARI - PROT. N. 7 DEL
30/6/2021 (DGC/2021/338) – Approvazione del regolamento TARI

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Considerato che – come riportato in relazione istruttoria – la proposta di nuovo regolamento TARI discende dalle intervenute modifiche al decreto legislativo in materia ambientale, e in particolare dal cambio di definizione dei rifiuti, dall'abrogazione del potere comunale di assimilazione dei rifiuti, dalla facoltà concessa alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

Atteso che tali modifiche sono suscettibili di incidere sulla platea dei contribuenti e quindi sulla articolazione delle tariffe a carico delle varie categorie di utenze, si rimarca che resta fermo l'obbligo di rispettare il principio di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, stabilito dall'art. 1 comma 654 Legge 147/2013.


In tale presupposto,

esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 15/7/2021

Il Ragioniere Generale



Proposta di deliberazione del Servizio Gestione TARI prot. n. 7 del 30.6.2021, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 21.7.2020 – SG 351

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di approvare il Regolamento TARI 2020, stabilendo che le disposizioni in esso contenute decorrono dall'1.1.2021.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"[...] Atteso che tali modifiche sono suscettibili di incidere sulla platea dei contribuenti e quindi sulla articolazione delle tariffe a carico delle varie categorie di utenze, si rimarca che resta fermo l'obbligo di rispettare il principio di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del Servizio di igiene urbana, stabilito dall'art. 1 comma 654 Legge 147/2013. In tale presupposto, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE"*.

Dalla lettura delle dichiarazioni rese nella parte narrativa dalla dirigenza proponente emerge che *"si rende necessario ed indispensabile aggiornare il vigente regolamento in ragione delle modifiche al TUA"* (Testo Unico Ambientale, adottato con D.Lgs. 152/2006), con riferimento agli aspetti descritti nella parte narrativa.

Si richiamano:

- la disciplina la tassa sui rifiuti TARI dettata dalla L. 147/2013;
- il comma 738 della L. 160/2019, in cui si prevede che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- il comma 780 della L. 160/2019, in cui si stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: [...] il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [...] Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI."*;
- il D. Lgs. 116/2020 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*), che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con L. 69/2021, come modificato con D.L. 99/2021, in cui si prevede che *"Limitatamente all'anno 2021 [...] i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021."*

La responsabilità in ordine alla regolarità tecnica è assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

La responsabilità dirigenziale attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del regolamento.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito

10

dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza"*, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché di quanto disposto dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Il Segretario Generale

CM

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 339 del 22/6/21 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 28.07.21 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile